

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 20 maggio 2019, n. 8

Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie

c) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 17 dopo la parola "cultura" sono inserite le seguenti: "o da un suo delegato".

2. Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione all'Associazione teatrale fra i comuni del Lazio (ATCL).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 di cui al programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti", nel limite dell'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019).

4. L'articolo 68 della l.r. 8/2002, relativo al riconoscimento dell'attività dell'ente morale Associazione teatrale fra i comuni del Lazio (ATCL), è abrogato.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 relative alla trasformazione delle comunità montane)

1. All'articolo 3 della l.r. 17/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 127 è sostituito dal seguente:

"127. Per ciascuna comunità montana, il Presidente della Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e le commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e affari costituzionali, nomina, fatto salvo quanto previsto dal comma 127 ter, un commissario straordinario liquidatore, scelto anche tra i presidenti delle comunità montane, e un sub commissario per la liquidazione della medesima comunità, di seguito denominati commissari liquidatori. I commissari liquidatori operano fino alla data di estinzione della comunità montana alla quale sono preposti, svolgendo, tra l'altro, le funzioni dei cessati organi esecutivi e deliberativi. I revisori dei conti, ove presenti, restano in carica fino all'approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui al comma 130.";

b) dopo il comma 127 è inserito il seguente:

"127 bis. Il compenso dei commissari liquidatori è stabilito nel decreto di nomina ed è determinato, per i commissari, nella misura del 20 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali e, per i sub commissari, nella misura del 10 per cento della medesima indennità.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 303.000,00 per l'anno 2019 ed euro 605.000,00 per l'anno 2020, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti", ai sensi dell'articolo 3, comma 135, lettera b), della l.r. 17/2016 e, per l'anno 2020, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

Art. 11

(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" e successive modifiche)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 26 della l.r. 11/2016 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 9, la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la valutazione dell'esperienza maturata come

caregiver ai fini dell'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario o di altre figure del repertorio regionale relative all'area socio-sanitaria."

Art. 12

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a disposizioni per la tutela e lo sviluppo socio-economico ed occupazionale della valle dell'Aniene)

1. All'articolo 12 della l.r. 9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021" e le parole: "2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019-2021";
 - b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2bis. Una quota delle risorse di cui al comma 1, autorizzate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019), pari, rispettivamente, ad euro 150.000,00 per l'anno 2019 ed euro 250.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, è destinata a titolo di contributi a fondo perduto alle imprese, anche di nuova costituzione, che hanno sede legale o che svolgono la propria attività prevalente nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 18/2007, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale e nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato *de minimis*. La restante quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata ai comuni ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2."

Art. 13

(Modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 "Legge di stabilità regionale 2019")

1. All'allegato A di cui all'articolo 1 della l.r. 13/2018, concernente l'elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni e programmi, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 19/2000 - Cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale, di cui al programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo" della missione 19 "Relazioni internazionali" titolo 1 "Spese correnti", è incrementata per euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;
 - b) l'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 5/2008 - Internazionalizzazione delle PMI del Lazio, di cui al programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 1 "Spese correnti", è incrementata per euro 400.000,00 per l'anno 2019, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 2, commi da 4 a 7, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, concernente il fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative, di cui al medesimo programma 01 della missione 14, titolo 1.
2. All'allegato B di cui all'articolo 1 della l.r. 13/2018, concernente l'elenco delle leggi regionali di spesa approvate a decorrere dalla X legislatura, sono apportate le seguenti modifiche: